



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279 –

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 2964
Decr. n. 62

Firenze, 6.5.2020

Il Presidente,

visto il proprio decreto n.60/2020 del 30 aprile 2020 ,con il quale, ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 DL. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. 27/2020 , in vigore dal 30/4/20, ha dato direttive e previsto misure organizzative per l'esercizio dell'attività giudiziaria del Tribunale di Firenze e degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli per il periodo 12 maggio-30 giugno 2020;

rilevato che successivamente alla sua adozione il D.L. n. 28/2020, in vigore dal 1 maggio 2020, ha modificato ulteriormente l'art. 83 DL. 18/20, così come convertito dalla L. 27/2020;

ritenuto che conseguentemente si rende necessario rendere coerente con il nuovo dettato normativo il provvedimento organizzativo assunto da questo Presidente del Tribunale;

ritenuto di confermare espressamente il decreto 60/2020, tranne che per i punti appresso specificati;

DISPONE

- 1) Ovunque nel decreto n.60/2020 si fa riferimento alla data del 30 giugno 2020, la stessa è sostituita dalla data del 31 luglio 2020;
- 2) Nel decreto n. 60/2020, per quanto riguarda il settore civile di competenza del Tribunale, l'Ufficio ha indicato come modalità preferibile di celebrazione delle udienze, qualora non debbano partecipare soggetti diversi dai difensori, l'udienza c.d. cartolare, mentre ha previsto che si svolgano con le forme di cui all'art. 83 lettera f) DL. 18/2020, le udienze in cui, per i provvedimenti da adottare o per gli incumbenti da espletare, non richiedono la presenza, oltre ai difensori, di soggetti diversi dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.
Ha altresì previsto che le camere di consiglio dei collegi dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto mediante Teams.

Con riferimento alla lettera f) dell'art. 83 DL. 18/2020 il DL. 28/2020 ha introdotto la disposizione che in questi casi lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire <<con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario>>, mentre non ha modificato, per quanto riguarda il settore civile, il comma 12 quinquies, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 (se non per avere sostituito il 30 giugno con la data del 31 luglio) nella cui parte iniziale si prevede che :<< Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.>>.

La disciplina che ne consegue è che, mentre le udienze davanti al giudice monocratico o collegiale in cui devono essere espletate attività per le quali non è richiesta la presenza, oltre ai difensori, di soggetti diversi dalle parti e dagli ausiliari del giudice, devono essere celebrate, se pure con Teams, dal giudice fisicamente presso l'ufficio giudiziario, non altrettanto è previsto per le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (lo si desume dalla circostanza che la legge espressamente prevede che << il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge>>).

Può pertanto confermarsi la disposizione secondo la quale le camere di consiglio dei collegi dovranno celebrarsi laddove possibile, con collegamenti da remoto mediante Teams e, in tal caso, non è prevista come obbligatoria la presenza fisica del magistrato in ufficio, atteso che il luogo da cui si collegano i giudici è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Diversamente, per quanto riguarda le udienze di cui alla lettera f) dell'art. 83 comma 7 DL. 18/20, il giudice che dovesse celebrare l'udienza con Teams (sia esso giudice, togato od onorario, del Tribunale, oppure giudice dell'ufficio del giudice di pace di Firenze od Empoli, nei casi in cui gli è consentito dal decreto 60/2020 fare udienza) è tenuto a venire in ufficio e collegarsi telematicamente da tale postazione.

Qualora sussistano in concreto ragioni che evidenzino un pericolo per la salute del magistrato o per la collettività conseguenti alla necessità di recarsi in ufficio per celebrare l'udienza (quali, ad esempio, la qualità di persona fragile in ragione dell'età o di concomitanti patologie o di una condizione attuale, quale la gravidanza, oppure la particolare distanza del domicilio dal palazzo di giustizia e l'indisponibilità di un mezzo privato per percorrere il tragitto casa-lavoro e l'inesistenza attuale di adeguati collegamenti pubblici o la pericolosità del viaggio conseguente alla necessità di cambiare più mezzi di trasporto), il magistrato interessato presenterà al Presidente del Tribunale motivata richiesta di esonero dall'osservanza di tale disposizione, che il capo dell'ufficio valuterà in base alle informazioni in suo possesso.

Infatti la disposizione introdotta dal DL. 28/2020, non essendo prevista a pena di nullità dell'udienza e non incidendo sulla costituzione né sulla

capacità del giudice, né essendo funzionale alle regole del contraddittorio, in presenza di elementi che rendano concreto, in caso di sua osservanza, il pericolo di una lesione al diritto alla salute dei giudici o di terzi, deve considerarsi recessiva e quindi derogabile.

Per la celebrazione dell'udienza c.d. cartolare prevista dalla lettera h) del comma 7 dell'art. 83 DL 18/20 non è invece richiesta la presenza in ufficio dei magistrati, ed anzi, ragioni di sicurezza, consigliano di evitare spostamenti dall'abitazione, che in questo caso non sono necessitati, stante la fruibilità del PCT anche attraverso il computer portatile dato in dotazione ai giudici civili del Tribunale.

- 3) Per quanto riguarda il settore penale, alla lettera G) del decreto n. 60/2020, nel disciplinare le modalità di celebrazione delle udienze penali, questo Presidente ha riportato il disposto del comma 12 bis dell'art. 83 DL. 18/2020, così come introdotto dalla L. 27/2020 di conversione, invitando i magistrati e i presidenti di sezione a una particolare prudenza all'utilizzo di Teams fuori dai casi già concordati con l'Avvocatura, almeno fino a quando l'assetto normativo non fosse definitivamente chiarito, essendo trapelata la notizia di una imminente modifica di tale disposizione.

Effettivamente il DL. 28/2020 ha aggiunto al comma 12 bis il seguente inciso: << *Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.*>>.

La modifica in questione limita la possibilità di celebrare mediante Teams le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, ai soli casi in cui vi sia consenso delle parti, allorché si tratti di udienze di discussione finale (in pubblica udienza o in camera di consiglio), oppure di esame di testi, parti, consulenti o periti.

Residuali sono pertanto le ipotesi in cui l'udienza penale può essere celebrata con Teams a prescindere dal consenso di tutte le parti del giudizio. Tra queste può individuarsi l'udienza di smistamento, in relazione alla quale, pertanto, si dà ai giudici l'indicazione di procedere con tale modalità, qualora tecnicamente e in concreto possibile.

La modalità di celebrazione telematica di tale tipologia di udienza (normalmente comprendente molti processi il cui scaglionamento si palesa particolarmente difficoltoso e anche non sufficientemente efficace nell'evitare l'affollamento delle persone) si palesa particolarmente indicata al fine di prevenire il contagio da COVID-19 e di evitare assembramenti nel palazzo di giustizia.

Il DL. 28/2020 ha modificato anche il disposto del comma 12 quinquies dell'art. 83 DL. 18/2020, per quanto riguarda il settore penale.

Il testo attualmente vigente è il seguente:<< *Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni*

collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.>>.

Per effetto della modifica, all'attualità, le camere di consiglio relative a procedimenti penali possono essere celebrate con Teams solo se le relative udienze di discussione finale (in pubblica udienza o in camera di consiglio) siano state celebrate con la stessa modalità telematica. Per effetto della modifica apportata dal decreto legge 28/2020 al comma 12 bis dello stesso articolo, ciò è possibile solo se le parti hanno prestato l'assenso alla celebrazione telematica dell'udienza.

- 4) Il monitoraggio previsto alla lettera S) del decreto 60/2020 riguarderà distintamente anche il periodo 1-31 luglio 2020, che si aggiungerà come 4^ periodo di esame e valutazione dei dati.
- 5) L'allungamento del periodo di emergenza al 31 luglio 2020 impone di fare riserva di possibili future modifiche delle disposizioni date nel decreto 60/2020 e nel presente decreto in conseguenza dell'andamento dell'infezione pandemica, ad oggi non compiutamente prevedibile.

Si comunichi ai magistrati e al personale del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Firenze ed Empoli, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, all'Ordine degli Avvocati di Firenze, alla Camera Penale di Firenze, ai dirigenti amministrativi del Tribunale di Firenze e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze.

IL PRESIDENTE
(Marilena Rizzo)

